DECISIONE (PESC) 2020/215 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2020

che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC ([1]).

(2) Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto della situazione politica nello Zimbabwe.

(3) È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2021. Il Consiglio dovrebbe riesaminare tali misure restrittive costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe.

(4) Tenuto conto della situazione nello Zimbabwe, è opportuno modificare il titolo della decisione 2011/101/PESC.

(5) La voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa dall'elenco delle persone ed entità designate nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC. Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per quattro persone e un'entità nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC. Le misure restrittive dovrebbero essere sospese per una persona. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per tre persone elencate nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC.

(6) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Decisione 2011/101/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe";

2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2021.

3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone elencate nell'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2021.

4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

4) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

([1]) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020

Per il Consiglio
La presidente
J. BORRELL FONTELLES.

ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC la voce relativa alla persona seguente è soppressa:

1. Mugabe, Robert Gabriel.

ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC una voce relativa alla persona seguente è aggiunta:

«6. Mugabe, Grace».